

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente

Dott. TRICOMI Laura - Relatore

Dott. COSTANZO Antonio - Consigliere

Dott. DAL MORO Alessandra - Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17854/2025 R.G. proposto da

A.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Gianfranco Trotta

-ricorrente-

Contro

avv. B.B., nella qualità di curatrice speciale e tutrice di C.C., rappresentata e difesa dall'avvocato Leonzio Capobianco

-controricorrente-

nonché contro

Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Salerno, Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno, D.D.

-intimati-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 25/2025 depositata il 03/07/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal Consigliere Laura Tricomi.

Svolgimento del processo

Con sentenza dichiarativa di adottabilità n. 96/2024, il Tribunale per i Minorenni di Salerno aveva accertato lo stato di abbandono della minore C.C., nata a Oliveto Citra il 16/02/2010 da parte dei genitori naturali, D.D. e A.A. ed aveva dichiarato lo stato di adottabilità della minore, lasciandola affidata ai Servizi Sociali competenti per quanto disposto in motivazione.

Il gravame proposto da A.A. è stato rigettato dalla Corte di appello di Salerno.

Il procedimento era sorto per iniziativa della locale Procura minorile che aveva chiesto dichiararsi lo stato di abbandono materiale e morale della minore in considerazione delle condotte gravemente pregiudizievoli e della perdurante incapacità della di lei genitrice, dapprima sospesa dalla responsabilità genitoriale con decreto del 21.03.2022 e successivamente dichiarata decaduta con decreto del 19.09.2022 in ragione del perdurante stato di dipendenza alcolica con conseguente compromissione delle competenze genitoriali e del rapporto disfunzionale con la figlia, unico genitore accudente, stante l'assoluto disinteresse del padre naturale. Il P.M.M. aveva evidenziato il carattere fallimentare dei

tentativi posti in essere per il recupero delle capacità genitoriali della madre e aveva ritenuto, pertanto, che le tempistiche per un eventuale recupero fossero anche incompatibili con la necessità ed il diritto della minore di vivere in uno stabile contesto familiare, con conseguenziale richiesta dell'apertura del procedimento di adottabilità della minore.

Il Tribunale preso atto dell'atteggiamento ostativo della minore aveva disposto, con decreto del 10.08.2023, la sospensione del procedimento per valutare la concreta possibilità di ricongiungimento della madre alla figlia e di consentire alla madre una nuova possibilità di recupero genitoriale.

Quindi, dopo avere effettuato la audizione della minore in data 15.01.2024 e, preso atto dell'impossibilità di esprimere un giudizio prognostico favorevole ad un progetto adottivo nei confronti della minore, il Tribunale rilevava il rapporto disorganizzato della madre stante l'incapacità della medesima di collegarsi empaticamente alla figlia, della quale sapeva riconoscere solo i bisogni primari, così come evidenziava la piena consapevolezza della minore C.C., dell'abuso di sostanze alcoliche da parte della madre, e disponeva una nuova sospensione del procedimento di adottabilità per sei mesi, avviando la genitrice e la minore ad un percorso di terapia familiare con percorsi individuali e con incontri terapeutici finalizzati allo svincolo reciproco e disponeva nuova audizione della minore.

All'esito della nuova audizione della minore effettuata in data 13.02.2024, a seguito della relazione dei Servizi sociali pervenuta il 19.04.2024 dalla quale emergeva una situazione di sostanziale immutabilità nella condizione psicologica e fattuale della minore a tal punto da portare ad un'inversione dei ruoli madre-figlia e di perdurante dipendenza della madre dalle sostanze alcoliche, il Tribunale con sentenza n. 96/2024, accertava lo stato di abbandono della minore C.C. e dichiarava il di lei stato di adottabilità.

Il gravame interposto dalla madre veniva rigettato dalla Corte di appello di Salerno con la sentenza in epigrafe indicata.

A.A. ha proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con quattro motivi, illustrati da memoria. L'avvocato B.B., curatrice speciale della minore ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

2.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli [artt. 7 e 15](#) della [legge n. 184/1983](#), nonché degli [artt. 315-bis](#) e [336-bis](#) c.c. e l'omesso ascolto della minore quindicenne e mancata acquisizione del suo consenso.

Il primo motivo di ricorso denuncia la radicale nullità della sentenza impugnata per la mancata audizione della minore, di cui ella aveva chiesto la rinnovazione in secondo grado, che al momento della decisione d'appello aveva già compiuto quindici anni.

La ricorrente deduce anche che la minore avrebbe dovuto prestare il suo consenso all'adozione e che il consenso costituisce una condizione di procedibilità dell'adozione stessa,

2.2.- La censura formula due distinte doglianze.

2.3.- La prima concerne la previsione dettata dall'art. 7, commi 2 e 3, della [legge n.183/1984](#) "2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione. 3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento".

2.4.- La censura è infondata perché l'art. 7 della legge n.183/1094 non concerne la procedura volta alla dichiarazione dello stato di adottabilità, quale quella in esame, ma il successivo ed eventuale procedimento per la dichiarazione di adozione ex [art. 25](#) e ss. [legge n.184/1983](#).

2.5.- La seconda concerne la previsione normativa che riguarda l'ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano.

Anche, questa censura è infondata. È indiscusso che la minore sia stata ascoltata più volte nel corso del primo grado di giudizio.

Invero, la circostanza che il minore sia stato ascoltato in primo grado non è sufficiente ad escludere che l'audizione debba essere rinnovata in secondo grado, perché l'ascolto del minore non è un adempimento burocratico, né una mera formalità di procedura ma, appunto, l'esercizio di un diritto. Si tratta di valutazione da fare caso per caso, tenendo conto della età del minore e del suo sviluppo evolutivo, nonché della sussistenza di eventuali circostanze sopravvenute, nella considerazione che la reiterazione dell'ascolto del minore, ove manifestamente superflua, o peggio diretta a veicolare istanze difensive delle altre parti, può nuocere ai suoi migliori interessi o comunque non essere preordinata alla loro realizzazione (v. [Cass., n. 437/2024](#)), tuttavia, nel caso di specie la Corte territoriale ha illustrato le ragioni per cui ha ritenuto di non rinnovare l'incombente in appello, mettendo in luce che l'ascolto appariva "per alcuni aspetti anche pregiudizievole, stante la condizione di precarietà in cui la minore è stata costretta a vivere, che le sarebbe riproposta" ponendo in luce la complessità del rapporto filiale nello specifico e le conseguenze negative che il legame in questione tendeva ad assumere con motivazione sufficiente e conforme ai principi che regolano la materia.

3.1.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli [artt. 1, 8 e 14 della legge n. 184/1983](#) e l'erronea valutazione dello stato di abbandono e mancata sospensione della procedura.

A parere della ricorrente, la sentenza si fonda su una valutazione parziale, statica e non prognostica, contravvenendo ai principi cardine della [L. 184/1983](#) perché la Corte di appello avrebbe fondato la sua decisione su un singolo e contestato episodio (la presunta alterazione alcolica della madre in data 6 gennaio 2024), svalutando completamente il percorso di recupero intrapreso dalla ricorrente, segnatamente la collaborazione con i servizi, il percorso presso il SERD culminato in una certificazione negativa per l'abuso di alcol, il mantenimento di un legame affettivo costante con la figlia.

3.2.- Il motivo è inammissibile per carenza di specificità ex [art. 366](#), primo comma, n.6, c.p.c. e perché, sotto la veste della violazione di legge, in realtà sollecita un differente accertamento fattuale.

In particolare, la censura non illustra con la dovuta specificità quali circostanze non sarebbero state prese in esame e risulta formulata in maniera generica e astratta. Il riferimento al certificato rilasciato dal SERD è inosservante di quanto stabilito dall'[art. 366](#), n.6, c.p.c., di guisa che non è possibile collocarlo successivamente ai fatti del gennaio 2024, quando venne riscontrato nuovamente uno stato di alterazione alcolica della ricorrente; inoltre non è specificato il contenuto del certificato e non risulta nemmeno localizzato tra gli atti processuali e ciò non è sufficiente ad inficiare la decisione impugnata.

Infine, non è indicato alcun fatto decisivo recente di cui sarebbe stato omesso l'esame e che avrebbe potuto indurre una differente decisione.

4.1.- Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli [artt. 1 e 8 L. 184/1983](#) e dell'[art. 27](#), co. 3, [L. 184/1983](#) (interpretato da [corte cost. n. 183/2023](#)) – omessa valutazione del preminente interesse della minore al mantenimento del legame affettivo.

La ricorrente si duole che la Corte territoriale, pur dando atto del legame affettivo tra la madre e la figlia, lo abbia ritenuto non costruttivo e non abbia accertato se vi era interesse a non recidere il rapporto con la madre anche in un quadro deficitario delle capacità genitoriali. Sostiene che la motivazione addotta ("relazione non costruttiva") è generica e non supportata da un'analisi approfondita, risolvendosi in un giudizio sommario che non rende conto della complessità della situazione e del trauma che la recisione del legame potrebbe infliggere alla minore.

Lamenta che la Corte territoriale abbia scelto la soluzione più radicale senza esplorare soluzioni intermedie (come un affidamento eterofamiliare con mantenimento dei rapporti o un'adozione in casi particolari ex [art. 44 L. 184/1983](#)) che avrebbero potuto contemperare l'esigenza di stabilità della minore con il suo diritto a non vedere reciso un legame affettivo importante per la costruzione della sua identità.

4.2.- Il terzo motivo pone plurime questioni.

4.3.- Innanzi tutto, il motivo risulta infondato e va respinto ove attinge la dichiarazione dello stato di abbandono. La dichiarazione dello stato di abbandono e di adottabilità, infatti, non risulta in alcun modo smentita, nei suoi presupposti fattuali dalla censura in esame che quindi non merita accoglimento sotto questo profilo, nemmeno laddove ipotizza l'adozione cd. mite che presuppone una condizione accertata di semi abbandono, che qui non ricorre.

4.4.- La censura merita accoglimento ove invoca il diritto della minore a non vedere reciso un legame importante con la madre.

L'esistenza di un legame affettivo tra le parti, nonostante la complessità e gli aspetti negativi che lo contraddistinguono, anche in considerazione della consapevolezza manifestata dalla figlia circa le problematiche di dipendenza materne, avrebbe dovuto indurre un approfondimento circa il percorso migliore con cui consentire una possibile relazione tra la minore e la figura materna, a cui la figlia, nonostante tutte le difficoltà, è legata.

La Corte di appello ha affermato che "La minore C.C. ha continuato il percorso di sostegno psicologico, e evidenziando una tendenza ad assumere il ruolo di genitore rispetto alle problematiche della madre, con preoccupazione per la sua condizione personale e di salute. Tale condizione di fatto, rafforzata dalla difficoltà della madre di collocarsi come riferimento affettivo, e non solo materiale per la figlia, affiancata alla mancanza di altre figure di riferimento C.C., nella cerchia familiare, inducano a ritenere valide le motivazioni della decisione assunta. Lo stato di abbandono è presupposto per la dichiarazione di adottabilità del minore, richiede la mancanza di figure familiari capaci di provvedere con continuità alla assistenza materiale e morale del minore, ovvero di una condizione conclamata da comportamenti ripetuti nel tempo che rendano non possibile il recupero delle capacità genitoriali, ed il mantenimento del legame familiare appaia dannoso per lo sviluppo del minore." (fol. 7)

Orbene, va rammentato che "In tema di adozione del minore d'età, l'[art. 27](#), comma 3, della [l.n. 184 del 1983](#), riguardante gli effetti dell'adozione piena o legittimante, non esclude che il giudice possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere relazioni socio affettive con il nucleo parentale della famiglia di origine, attenendo la necessaria ed inderogabile recisione dei rapporti parentali esclusivamente al piano delle relazioni giuridico formali. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex [art. 363](#), comma 3, c.p.c.)." ([Cass. n. 12223/2024](#)) ed inoltre che "In tema di adozione del minore d'età, la decisione del giudice di consentire, ove sia conforme all'interesse del minore, il mantenimento dei rapporti affettivi con alcuni dei componenti della famiglia d'origine deve essere accompagnata da un'adeguata informazione e preparazione del nucleo familiare adottante, affinché comprenda la ragione della scelta della non recisione dei rapporti e la necessità di un adeguamento psicologico e pratico alla diversa modulazione della filiazione adottiva, seppur piena e legittimante." ([Cass. n. 10278/2024](#)).

Questo quadro normativo e giurisprudenziale consegue alla [sentenza della Corte Costituzionale n.183 del 2023](#) che ha affermato che " 14.– In definitiva, è possibile adottare un'interpretazione adeguatrice alla Costituzione che allontani dall'[art. 27](#), terzo comma, della [legge n. 184 del 1983](#) l'immagine di una presunzione assoluta e che, in particolare, escluda un divieto per il giudice di ravvisare un preminente interesse del minore a mantenere talune positive relazioni socio-affettive con componenti della famiglia di origine. La cessazione dei rapporti con la famiglia biologica attiene di necessità e inderogabilmente al piano delle relazioni giuridico-formali. Quanto, invece, alla interruzione dei rapporti di natura socio-affettiva, la norma racchiude una presunzione solo iuris tantum che il distacco di fatto dalla famiglia d'origine realizzi l'interesse del minore. Simile presunzione non esclude, pertanto, che, sulla scorta degli indici normativi desumibili dalla stessa [legge n. 184 del 1983](#), letti nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identità, il giudice possa accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d'origine realizzi il migliore interesse del minore e, per converso, la loro interruzione sia tale da poter cagionare allo stesso un pregiudizio. Ove sussistano radici affettive profonde con familiari che non possono sopprimere allo stato di

abbandono, risulta preminente l'interesse dell'adottato a non subire l'ulteriore trauma di una loro rottura e a veder preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità."

Tanto premesso, pur rimarcando che i precedenti ricordati attengono alla pronuncia di adozione e non a quella che concerne lo stato di adottabilità e che, nel caso di specie, la decisione impugnata non ha escluso espressamente (in via anticipatoria) che i rapporti tra la madre e la minore potessero proseguire fino a quando e se interverrà la pronuncia di adozione, va tuttavia rilevato che, nessun provvedimento è stato adottato in merito, di fatto con ciò impedendone la prosecuzione in assenza di regolamentazione, nonostante la questione sia stata sottoposta all'attenzione del giudice di appello e sia stata evidenziata, nella stessa decisione impugnata, la complessità ed anche la persistenza della relazione madre-figlia e la contrarietà all'adozione in passato manifestata dalla figlia. Sotto questo profilo il motivo va accolto e la corte salernitana dovrà procedere al riesame alla luce dei principi richiamata ed alla statuizione in merito.

5.1.- Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli [artt. 1](#) e [8 L. 184/1983](#) e degli [artt. 115](#) e [116](#) c.p.c. – omessa ammissione di ctu decisiva.

La ricorrente si duole per la mancata ammissione della CTU. A suo parere, a fronte di un quadro istruttorio contraddittorio – da un lato, un percorso di recupero certificato dal SERD e la volontà collaborativa della madre; dall'altro, una presunta ricaduta e una relazione definita "disfunzionale" – la Consulenza Tecnica d'Ufficio non era un mezzo superfluo, ma lo strumento indispensabile per dirimere i dubbi e fondare la decisione su basi scientifiche e non su mere impressioni o su singole relazioni dei servizi sociali.

5.2.- Il motivo è inammissibile.

La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato ([Cass. n. 326/2020](#); [Cass. n.18299/2024](#))

Nel caso in esame, a differenza di quanto sostiene la ricorrente, la Corte di appello ha puntualmente esaminato la richiesta di procedere a CTU, così come le ragioni e la documentazione offerta a sostegno e dà conto del percorso inutilmente avviato per consentire alla madre di recuperare le sue competenze, laddove si duole che non sia stata disposto l'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) "al fine di ottenere una valutazione scientifica, attuale e completa della propria personalità, delle residue capacità genitoriali e della natura del legame con la figlia." a fronte di dati contrastanti (percorso positivo al SERD, collaborazione con i servizi, ma anche una presunta ricaduta). Invero, nessun elemento fattuale è indicato che non sia stato già esaminato e la Corte distrettuale ha chiarito che la consulenza si rilevava superflua in ragione della persistente dipendenza e/o ricadute nell'alcool che era la causa prima che inficiava le capacità della madre di prendersi cura di se stessa, innanzi tutto, e quindi della figlia.

6.- In conclusione, va accolto il terzo motivo per quanto di ragione, respinti il primo ed il secondo motivo, inammissibile il quarto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, che dovrà riesaminare i fatti di causa alla luce dei principi espressi.

La Corte di merito provvederà anche alla statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di legittimità.

In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'[art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003](#).

P.Q.M.

- Accoglie il terzo motivo, disattesi gli altri; cassa il decreto impugnato nei limiti dell'accoglimento e rinvia alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità;
- Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'[art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003](#).

Conclusione

Così deciso in Roma il 4 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2026.